



SERVIZIO LAVORO
LA RESPONSABILE
PAOLA CICOGNANI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2012. 0164707
del 04/07/2012



Ai Dirigenti dei Servizi Lavoro delle Province

Ai Responsabili dei Centri per l'impiego
della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Documento di riconoscimento cittadini stranieri profughi;

Vari centri per l'impiego segnalano che si stanno rivolgendo loro associazioni e comuni che chiedono di riconoscere lo stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs 181/00, a cittadini stranieri profughi, in possesso del permesso di soggiorno con foto di segnalamento, ma privi di un documento di riconoscimento, necessario per l'iscrizione in argomento.

I richiedenti asilo titolari di protezione internazionale, rifugiati politici e simili, di norma sprovvisti di passaporto e documenti identificativi, una volta entrati in territorio italiano vengono identificati tramite foto e dichiarazioni spontanee sulla propria identità. Dopo i dovuti approfondimenti sulle dichiarazioni avute, la Questura compila e consegna la cosiddetta "foto di segnalamento" e se nulla osta, questi soggetti vengono forniti di permesso di soggiorno temporaneo in attesa del riconoscimento della loro condizione giuridica.

L'iscrizione anagrafica può essere richiesta da cittadini stranieri maggiorenni titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, quindi anche i richiedenti asilo con permesso di soggiorno semestrale, come nel caso in considerazione, devono richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune dove si è eletto il domicilio (può essere anche il centro d'accoglienza) e dopo i controlli della polizia municipale ottenere, qualora si abbiano i requisiti, la residenza. Entro 60gg dal rinnovo del permesso di soggiorno si ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di residenza nel comune, pena la cancellazione (Dpr 30 maggio 1989 n.23; Art. 15 DPR 394/1999).

I documenti necessari per l'iscrizione anagrafica sono:

- Permesso di soggiorno
- Dichiarazione di cessione di fabbricato (a titolo oneroso o gratuito) o dichiarazione di ospitalità

- **Documento di identità.** Qualora il rifugiato non abbia il documento di viaggio, o per la persona in protezione sussidiaria o umanitaria il relativo titolo di viaggio o ancora nel caso del richiedente asilo (che ha consegnato i suoi documenti al momento della presentazione della domanda d'asilo), il documento d'identità può essere sostituito dalla presenza fisica di due testimoni, muniti di documento, che garantiscano l'identità del richiedente.

- **Per i rifugiati e in protezione sussidiaria:** certificato di riconoscimento dello status.

Una volta ottenuta la residenza si può richiedere il rilascio della Carta d'Identità, valida però solo per l'Italia e da esibire sempre accompagnata dal pds valido.

Il 6 novembre 2006, nella risposta ad un quesito rivolta al Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito internet del Ministero, nella rubrica "L'esperto risponde", si legge che: *"Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'art. 1, lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare". Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici [...]"*

Si può dunque affermare che i richiedenti asilo, ai fini del diritto all'iscrizione anagrafica, rientrano nella regola generale vigente per tutti i cittadini stranieri, con l'eccezione dell'obbligo di esibire il passaporto.

Nel caso in esame, inoltre, essendo questi cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa e rientranti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2011 n. 3982 "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti al Nord Africa", avrebbero la possibilità di richiedere l'iscrizione nello "Schedario della popolazione temporanea".

In definitiva questi cittadini stranieri con il solo permesso di soggiorno, più foto di segnalamento, possono richiedere al Comune presso cui hanno eletto il proprio domicilio l'iscrizione anagrafica. Se ne deduce quindi, in risposta al quesito del Cpl, che la foto di segnalamento è un documento valido per il riconoscimento, a norma dell'art.1 comma 1 lett. c) del DPR 445/2000 "documento di riconoscimento" ma ancor di più lo è il permesso di soggiorno in corso di validità.

Cordiali saluti.

Paola Cicognani

